

Corte d'Appello di Brescia, Seconda Sezione Penale (Mazza-Dalla Libera-Ardenghi), 13 ottobre 2017, n. 2837.

Ingiuria. – Depenalizzazione. – Revoca delle statuizioni civili.

Nel caso in cui venga contestato il reato di ingiuria (art. 594 c.p.) commesso prima dell'entrata in vigore del d. lgs. n. 7/2016, il giudice di merito deve pronunciare sentenza di assoluzione perché il fatto non è previsto dalla legge come reato. Alla depenalizzazione della norma incriminatrice consegue, altresì, la revoca delle statuizioni civili eventualmente decise con la sentenza di condanna di primo grado, in ossequio al *dictum* della Suprema Corte a Sezioni Unite (Cass. sez. un. sent. n. 46688 del 29.9.2016).